



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. INTERVENTI PER LA
COMPETTIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE

Responsabile di settore: PAGNI ROBERTO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4312 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10477 - Data adozione: 14/10/2016

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando attuativo della sottomisura 4.1 - "sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Annualità 2016" approvato con D.D. 5791/2016: precisazioni e proroga dei termini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2016

Numero interno di proposta: 2016AD012878

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;

Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 final con la quale la Commissione Europea ha approvato la versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;

Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre 2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del suddetto programma;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE) 1305/2013;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;

Vista la Delibera di Giunta n. 586 del 21 giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole – annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5791 del 4/7/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo della sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole – Annualità 2016”;

Richiamato in particolare l’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del suddetto D.D. n. 5791/2016 che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1;

Richiamata la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. R. 24/1994, alla L.R. 65/1997 ed alla L. R. 10/2010” ed in particolare

1. l’art. 2 “Sistema regionale delle aree naturali protette” in cui è stabilito che il sistema

regionale delle aree naturali protette è l'insieme dei territori costituiti dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge;

2. l'art. 113 "Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituite ai sensi della L.R. 49/1995" in cui si dice che entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 19/3/2016) la Giunta Regionale, su proposta degli enti locali e degli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le ANPIL valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste nel suddetto articolo 2 e 6 relativo, quest'ultimo, ai siti della rete natura 2000;

Richiamata la L.R. 1 agosto 2016 "Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla [l.r. 22/2015](#) e alla [l.r. 30/2015](#)" ed in particolare l'art. 75 con il quale il termine degli iniziali dodici mesi fissati dall'art. 113 dalla L.R. 30/2015 è stato sostituito con il termine di ventiquattro mesi spostando di fatto il termine dal 19/3/2016 al 19/3/2017;

Ritenuto opportuno, anche a seguito della suddetta proroga dei termini, precisare che le ANPIL sono incluse fra i territori previsti nel macrocriterio I - Territorio – lettera b) del paragrafo 5.1 "Criteri di selezione/valutazione" dell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del D.D. n. 5791/2016;

Preso atto che nella fase di predisposizione delle domande di aiuto è emersa la necessità di precisare ulteriormente aspetti collegati all'attribuzione di alcune priorità, ed in particolare al macrocriterio II – Certificazione di qualità con riferimento ai documenti presenti nel fascicolo ai fini della individuazione degli operatori biologici e ai macrocriteri IV – Settori di intervento e V – Dimensione aziendale con riferimento al parametro dello Standard Output;

Preso atto che nel fascicolo aziendale la "regolare notifica di operatore biologico rilasciata ai sensi del Reg. Ce n. 834/2007" è attestata dalla presenza nel fascicolo stesso del documento ID 335 – "EROB – Attestazione Iscrizione Elenco Regionale Operatori Biologici";

Richiamato il Reg. (CE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole in cui sono previste delle modalità particolari di calcolo dello Standard Output;

Preso atto che nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del D. D. n. 5791/2016 è stabilito che lo Standard Output è quello riportato in domanda di aiuto e calcolato in automatico dal sistema informativo di Artea prendendo come riferimento la DGR n. 476/2016 e smi stabilendo così uno specifico metodo di calcolo semplificato ai fini della attribuzione della priorità;

Tenuto conto che all'interno del sistema informativo di ARTEA, per particolari procedimenti come ad esempio quello dello IAP, è previsto un metodo di calcolo semplificato dello Standard Output, e che per le finalità che si propone, ovvero la determinazione dei parametri tempo lavoro e reddito agricolo, prevede delle eccezioni rispetto alla metodologia di calcolo prevista dal Reg. (CE) n. 1242/2008 della Commissione;

Considerato necessario tenere conto dei criteri di semplificazione e di omogeneità con altri procedimenti gestiti all'interno del sistema informativo di ARTEA (ad esempio IAP, Agriturismo, carburanti agevolati);

Preso atto che nei procedimenti sopra richiamati:

- le coltivazioni di foraggiere vengono computate nel calcolo del parametro dello Standard Output indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori;

- gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport;

Visto il manuale di ARTEA “Anagrafe delle aziende agricole” redatto ai sensi della LR 45/2007 ed in particolare nella sezione dello stesso in cui si definiscono procedure specifiche per la determinazione del parametro “consistenza di stalla”;

Preso atto che nel sopra richiamato manuale di ARTEA, è stabilito che con la dicitura “consistenza di stalla” si intende la “consistenza media” riferita all’anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato la “consistenza media” deve intendersi quella riferita all’anno corrente;

Preso atto che i chiarimenti che si intendono apportare al bando sono in linea con le direttive impartite dalla Giunta Regionale attraverso la DGR n. 586/2016;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere all’integrazione del paragrafo 5.1 “Criteri di selezione/valutazione” come segue:

- Ⓛ) macrocriterio I - Territorio: al termine della descrizione del criterio di cui alla lettera b) è aggiunta la dicitura “*includere le ANPIL*”;
- Ⓛ) macrocriterio II – Certificazione di qualità: al termine del criterio è aggiunta la seguente frase: “*Con la dicitura “presenta nel fascicolo aziendale regolare notifica di operatore biologico rilasciata ai sensi del Reg. Ce n. 834/2007” si fa riferimento alla presenza nel fascicolo aziendale del documento ID 335 – “EROB – Attestazione Iscrizione Elenco Regionale Operatori Biologici*”;
- Ⓛ) macrocriterio IV – Settori di intervento e macrocriterio V – Dimensione aziendale: il paragrafo relativo al calcolo dello Standard Output è così modificato:
 - Lo Standard Output, calcolato in funzione delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – 2010 Regione Toscana, è quello riportato nella domanda di aiuto, calcolato, *secondo un metodo semplificato e in automatico dal Sistema informativo di ARTEA prendendo come riferimento la DGR n. 476 del 24/5/2016 e smi.*
 - “*Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori*”;
 - “*Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport;*
 - *Con la dicitura “consistenza di stalla” deve intendersi la “consistenza media” riferita all’anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato la “consistenza media” deve intendersi quella riferita all’anno corrente;*

Ritenuto opportuno modificare il secondo capoverso dopo la tabella del paragrafo 5.1 “Criteri di selezione/valutazione” (ovvero il terzo capoverso del paragrafo) nel seguente modo: “Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, e sono verificati prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per i criteri “Territorio – lettere a), b, c)”, “Settori di intervento – lettere a) e b)”, “Dimensione aziendale – lettera a)”, per i quali la verifica *degli stessi* deve essere effettuata con riferimento all’ultimo piano delle coltivazioni

presentato nel 2016 antecedentemente alla domanda di aiuto e, nel caso della “consistenza di stalla” tenendo conto dei principi enunciati nei singoli criteri”;

Rilevato al primo capoverso del paragrafo 3.4.1 “Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese” un mero errore materiale dal momento che il riferimento alle spese generali nel Reg. (UE) 1305/2013 è contenuto all’art. 45.2 lettera c) e non alle lettere a) e b) come riportato nel testo dell’Allegato A;

Ritenuto opportuno procedere alla correzione del suddetto errore materiale modificando la dicitura “eccezione fatta per le spese generali di cui all’art. 45.2 a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013” contenuta al primo capoverso del paragrafo 3.4.1 “Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese” con “eccezione fatta per le spese generali di cui all’art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013”

Richiamata la Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016 “Approvazione del Cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari-Annualità 2016” nella quale veniva indicato come termine di chiusura il 31 ottobre 2016;

Preso atto che in quella data tutti gli uffici regionali e di ARTEA saranno chiusi per disposizioni amministrative e ciò non consentirebbe ai compilatori di ricevere il supporto tecnico necessario per il regolare svolgimento delle attività di chiusura delle domande di aiuto;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto alle ore 13.00 del 3 novembre 2016;

Preso atto che è opportuno modificare il primo capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto, sostituendo la dicitura “entro le ore 13.00 del 31 ottobre 2016” con la dicitura “entro le ore 13.00 del 3 novembre 2016”;

Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell’ambito della DUA, in modo da consentire la ricevibilità delle domande di aiuto fino alle ore 13.00 del 3 novembre 2016;

Considerato che tali modifiche sono migliorative e non incidono se non positivamente sulle domande eventualmente già presentate;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, le seguenti modifiche al paragrafo 5.1 “Criteri di selezione/valutazione” dell’Allegato A che costituisce parte integrante del D.D. n. 5791 del 4/7/2016 come segue:
 - a) macrocriterio I - Territorio: al termine della descrizione del criterio di cui alla lettera b) è aggiunta la dicitura “*includere le ANPIL*”;
 - b) macrocriterio II – Certificazione di qualità: al termine del criterio è aggiunta la seguente frase: “*Con la dicitura “presenta nel fascicolo aziendale regolare notifica di operatore biologico rilasciata ai sensi del Reg. Ce n. 834/2007” si fa riferimento alla presenza nel fascicolo aziendale del documento ID 335 – “EROB – Attestazione Iscrizione Elenco Regionale Operatori Biologici*”;
 - c) macrocriterio IV – Settori di intervento e macrocriterio V – Dimensione aziendale: di sostituire il paragrafo relativo al calcolo dello Standard Output presente nei suddetti criteri con quanto segue:

- Lo Standard Output, calcolato in funzione delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – 2010 Regione Toscana, è quello riportato nella domanda di aiuto, calcolato *secondo un metodo semplificato* e in automatico dal Sistema informativo di ARTEA prendendo come riferimento la DGR n. 476 del 24/5/2016 e smi.
 - *“Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori”;*
 - *“Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport”;*
 - *“Con la dicitura “consistenza di stalla” deve intendersi la “consistenza media” riferita all’anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato la “consistenza media” deve intendersi quella riferita all’anno corrente”;*
- d) Sostituire il secondo capoverso dopo la tabella (ovvero il terzo capoverso del paragrafo) nel seguente modo: *“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, e sono verificati prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per i criteri “Territorio – lettere a), b, c)”, “Settori di intervento – lettere a) e b)”, “Dimensione aziendale – lettera a)”, per i quali la verifica *degli stessi* deve essere effettuata con riferimento all’ultimo piano delle coltivazioni presentato nel 2016 antecedentemente alla domanda di aiuto e, nel caso della “consistenza di stalla” tenendo conto dei principi enunciati nei singoli criteri”;*
2. Sostituire la dicitura “eccezione fatta per le spese generali di cui all’art. 45.2 a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013” con la dicitura “eccezione fatta per le spese generali di cui all’art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013” contenuta al primo capoverso del paragrafo 3.4.1 “Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese” dell’Allegato A che costituisce parte integrate del D.D. n. 5791 del 4/7/2016 ;
 3. di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è fissato entro le ore 13,00 del giorno 3 novembre 2016;
 4. di procedere alla sostituzione della dicitura “entro le ore 13.00 del 31 ottobre 2016” con la dicitura “entro le ore 13.00 del 3 novembre 2016” al primo capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” dell’Allegato A che costituisce parte integrate del D.D. n. 5791 del 4/7/2016;
 5. di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, la presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto che verranno presentate a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” ai fini della predisposizione della graduatoria fino al nuovo termine;
 6. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita."

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Positivo

CERTIFICAZIONE